

Legge regionale 10 agosto 1989, n. 23.

Integrazione alla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 in tema di «Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Nella legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Le spese per il funzionamento della conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane, che abbiano per oggetto esclusivamente l'organizzazione della conferenza e delle sue sedute, le consulenze, la redazione di studi, documenti e pareri necessari per l'attuazione delle deliberazioni adottate dalla conferenza, sono a carico della Regione.

Le spese sono deliberate dalla conferenza e sono anticipate dalle comunità montane. Il rimborso è disposto con decreto del dirigente coordinatore del Dipartimento piani e programmi su presentazione della relativa documentazione di spesa.»

Art. 2

1. È autorizzato il rimborso delle spese già sostenute, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per le finalità di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29.

2. Il rimborso è disposto con decreto del dirigente coordinatore del Dipartimento piani e programmi, previa presentazione di rendiconto approvato dalla conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane.

Art. 3

1. Nello stato di previsione della spesa relativa all'esercizio finanziario 1989 è istituito il cap. n. 13162 «Rimborso spese per il funzionamento della conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane» per un importo di L. 100 milioni.

2. Alla copertura di tale onere si provvede mediante prelevamento per pari importo dal cap. 80020 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del bilancio per l'anno 1989. Per gli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 agosto 1989

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 10 agosto 1989, n. 23

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giulio Veronese, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 29 luglio 1988, n. 26/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 30 settembre 1988, dove ha acquisito il n. 408 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 4ª in data 10 ottobre 1988;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 31 maggio 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giacomo Pontarollo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 giugno 1989, n. 2532;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 luglio 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 luglio 1989, n. 9434/22520, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della costituzione, comunicando che il Governo ha osservato «che resta fermo l'obbligo della Regione di adeguarsi a eventuali rilievi dell'esecutivo comunitario».

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento piani e programmi (artt. 1 e 2, comma 2, lr n. 23/1989).